



CONVENZIONE TRA LA

PROVINCIA DI VENEZIA

e

FIPPA - FEDERAZIONE ITALIANA
PANIFICATORI
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE DI
VENEZIA



Premesso che la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, di riferimento nazionale per l'attività di Protezione Civile, all'art. 6, commi 1 e 2, prevede che:

- all'attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Considerato che la stessa legge inoltre, all'art. 3, prevede che tra le attività di Protezione Civile vi sia quella del soccorso delle popolazioni sinistrate;

Preso atto che la stessa legge all'art. 3, comma 4 precisa che il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza;

Valutato che tra le forme di prima assistenza alla popolazione va annoverata anche quella della somministrazione di cibo, ivi compreso il pane, alimento fondamentale come componente primaria dell'alimentazione, essendo anche principale fornitore di carboidrati necessari per l'organismo umano;

Valutato che tra le organizzazioni sindacali di categoria si annovera la Fippa - Federazione Italiana Panificatori - la quale nel territorio di questa provincia conta una efficace organizzazione ed una rilevante dotazione di risorse umane, strutture e mezzi;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'articolo 108 che disciplina, tra l'altro, le funzioni attribuite alle Province;

Vista la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 8;

Vista la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, in particolare l'articolo 107 che attribuisce alle Province, tra l'altro, la funzione di predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613;

Vista la necessità di un continuo aggiornamento e rafforzamento del Sistema provinciale di Protezione Civile, con il coinvolgimento di tutte le strutture allo scopo presenti;

Tutto ciò premesso, alla presenza dell'Assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Canali:

tra

la Provincia di Venezia C. F. 80008840276, rappresentata da dr. Massimo Gattolin, domiciliato per la carica presso il Servizio Protezione Civile in Venezia Mestre, Viale Sansovino, 9, delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione, giusta informativa di Giunta Provinciale prot. n. 40411 del 14/06/2011, con la quale è stato espresso parere favorevole alla stipula della stessa;

e

Fippa - Confcommercio - Federazione Italiana Panificatori - Organizzazione Provinciale di Venezia (C.F. 80012140275) rappresentata dal dott. Massimo Gorghetto, domiciliato per la carica presso Confcommercio, con sede in Viale Ancona, n. 9 Venezia Mestre, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente - Federazione Italiana Panificatori di Venezia e provincia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia di Venezia e la Fippa - Federazione Italiana Panificatori - Organizzazione Provinciale di Venezia per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, anche al fine di rendere sempre più efficiente il Sistema Provinciale di Protezione Civile.

Art. 2

Obiettivi della Convenzione

La finalità della presente Convenzione è quella di formalizzare una collaborazione tra Provincia di Venezia e Fippa - Associazione Panificatori di VE e provincia per favorire l'attuazione delle attività di prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, così come definite dall'art. 3 della L. 24 febbraio 1992 n. 225 e consistenti prevalentemente in attività di formazione/addestramento in tempo ordinario e di assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

Art. 3

Attività della Fippa – Federazione Italiana Panificatori – Associazione Provinciale di Venezia

La Fippa – Associazione Panificatori di VE e provincia, garantisce la partecipazione dei propri associati, dislocati sul territorio provinciale, alle attività di prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, anche attraverso atti e regolamenti propri.

La Fippa – Associazione Panificatori di VE e provincia, relativamente all'attività di prevenzione, soccorso, assistenza e superamento dell'emergenza, garantisce attraverso i propri associati presenti nel territorio provinciale, anche su richiesta e con il coordinamento della Provincia di Venezia, la fornitura di pane od altro alimento farinaceo da forno, nelle quantità e modalità che verranno stabilite di volta in volta, a seconda delle situazioni (ordinarie o di emergenza) e dell'evoluzione delle stesse.

La Fippa – Associazione Panificatori di VE e provincia garantisce, anche sulla scorta delle procedure operative di cui all'articolo 5, la pronta reperibilità di un congruo numero di Associati. Si impegna, altresì, a comunicare agli Uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale, ogni variazione relativa alla reperibilità dei referenti operativi.

Art. 4

Attività della Provincia di Venezia – Protezione Civile

La Provincia si impegna a mettere a disposizione dati e informazioni in suo possesso utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Riconosce alla Fippa – Associazione Panificatori di VE e provincia, in relazione agli obiettivi sopra descritti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la copertura delle spese vive sostenute, di volta in volta determinate sulla base delle attività effettivamente svolte, che sin d'ora si concorda siano ricomprese nel prezzo medio del pane alla distribuzione.

Al fine di evidenziare le finalità di collaborazione tra gli esercizi convenzionati con la Fippa – Associazione Panificatori di VE e provincia e la Provincia di Venezia nell'attività di prevenzione, soccorso, assistenza e superamento dell'emergenza verso la popolazione, verrà realizzato un adesivo riportante i loghi dei sottoscrittori la Convenzione che l'esercente potrà esporre nel proprio esercizio commerciale.

Art. 5

Impegni comuni

Le attività indicate agli articoli precedenti saranno svolte a seguito di specifiche procedure operative, elaborate in collaborazione tra i firmatari della presente Convenzione, da adottarsi al fine di ottimizzare le tempistiche e le modalità d'intervento.

Art. 6

Durata

La presente Convenzione decorre a far data dal 1 novembre 2011 ed ha durata triennale, salvo specifica disdetta di una delle parti che dovrà essere notificata entro il 30 giugno. Nel qual caso la Convenzione si intende priva di ulteriore efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il rinnovo della presente convenzione è disposto con altro atto.

Art. 7

Responsabili dell'accordo

I responsabili della presente Convenzione sono:

- per la Provincia di Venezia, dott. Massimo Gattolin nella sua qualità di dirigente del Servizio Protezione Civile
- per la Fippa – Associazione Panificatori di VE e provincia il dott. Gorghetto Massimo

I responsabili della presente Convenzione hanno il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, definire i progetti da attivare, gli strumenti e le modalità di esecuzione.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione della presente Convenzione le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Responsabili del trattamento dei dati sono i soggetti indicati all'art. 8

Art. 9

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivante dall'applicazione della presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 10

Spese di registrazione

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.86.


Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 12 ottobre 2011

Fippa - Federazione Italiana Panificatori
Associazione Panificatori di VE e provincia
Massimo Gorghetto



Il Dirigente del Servizio
Protezione Civile
Massimo Gattolin



L'Assessore Provinciale alla Protezione Civile
Giuseppe Canali

